CAMERA DEI DEPUTATI

N. **42**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni per la promozione delle terapie assistite con animali

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! – È intuitivo che il contatto e l'interazione con gli animali domestici generino benessere e migliorino la qualità della vita delle persone sia dal punto di vista fisico che da quello psicologico. Il riconoscimento della *pet therapy* come metodo di « co-terapia », in particolare, e delle terapie assistite con gli animali quali terapie non farmacologiche, nonché la fissazione del principio in base al quale esse sono fondate sulla relazione con gli animali coinvolti, ai quali devono essere garantite le migliori tutele, sono gli obiettivi cui mira la presente proposta di legge. L'iniziativa legislativa vuole tradurre, per quanto di competenza del legislatore statale, alcuni degli impegni fissati nella risoluzione in materia di iniziative volte al riordino della *pet therapy*, approvata dalla Commissione XII Affari sociali della Camera dei deputati nella passata legislatura (risoluzione n. 8-00083). L'atto di indirizzo citato, che richiama l'esperienza dello psichiatra americano Boris Levinson negli anni Cinquanta, grazie al quale si è diffuso in tutto il mondo l'apprezzamento per le potenzialità terapeutiche di questa antichissima relazione, ripercorre le tappe del riconoscimento che ha avuto in Italia la *pet therapy*, come cura ufficiale, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, che recepisce l'Accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e di *pet therapy*. A questo è seguito l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante le « linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) », sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 25 marzo 2015, poi recepito dalle regioni, che hanno provveduto alle successive implementazioni e all'emanazione di provvedimenti attuativi per l'applicazione dei contenuti programmatici del documento sul territorio nazionale. La risoluzione della XII Commissione pone l'ac-

cento sulla necessità di sottoporre a revisione le linee guida appena richiamate, documento definito « dinamico » del quale si prevedrebbe a breve un aggiornamento che, come evidenziato anche nella pubblicazione dal titolo « Gli interventi assistiti con gli animali nella normativa regionale italiana » a cura del Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, non dovrebbe intaccare i princìpi su cui le stesse linee guida si fondano, ma mirare a risolvere le criticità emerse in questi anni di applicazione. Ebbene, accanto a tale processo di revisione dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è impellente che la legge statale, proprio al fine di promuovere e rafforzare il ruolo svolto dagli animali domestici quali mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi, cristallizzi in una fonte di rango primario che le terapie assistite con gli animali, definite nelle linee guida come interventi fondati sulla relazione del paziente con gli animali coinvolti finalizzati alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche sensoriali o plurime, sono riconosciute come terapie non farmacologiche. Da ciò discende la previsione, contenuta all'articolo 2 della proposta di legge, che vengano inserite nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) – attraverso la procedura prevista a legislazione vigente per il loro aggiornamento, per il finanziamento del quale la legge di bilancio 2022, a decorrere dal 2022, ha indirizzato uno stanziamento pari a 200 milioni di euro – alcune tipologie di terapie assistite con gli animali (TAA), in particolare quelle effettuate presso Centri specializzati e strutture pubbliche o private che abbiano i requisiti stabiliti dalle linee guida nazionali, eseguite da un'*équipe* interdisciplinare. Inoltre, a tutela del benessere degli animali coinvolti, il responsabile della conduzione dell'animale nella terapia deve essere un medico veterinario esperto in interventi assistiti con animali o un coadiutore con più di tre anni di esperienza in terapie assistite con gli animali; inoltre, in nessun caso le prestazioni possono comportare per gli animali impiegati fatiche o *stress* fisici o psichici.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo degli animali domestici come mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi, lo Stato riconosce le terapie assistite con gli animali finalizzate alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale rivolti a soggetti con patologie fisiche, psichiche sensoriali o plurime, quali terapie non farmacologiche.

Art. 2.

(Inserimento nei LEA delle terapie assistite con gli animali)

1. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 557, lettera *b)*, del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA delle terapie assistite con gli animali, così come definite all'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano recante « Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali » del 25 marzo 2015, che, per la tutela della salute del paziente e il benessere dell'animale impiegato, rispondano alle seguenti caratteristiche:

a) siano effettuate presso Centri specializzati e strutture pubbliche o private che abbiano i requisiti stabiliti dalle « Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali » del 25 marzo 2015;

b) siano eseguite da un'*équipe* multidisciplinare;

c) il responsabile della conduzione dell'animale sia un medico veterinario esperto in interventi assistiti con animali o un coadiutore con più di tre anni di esperienza in terapie assistite con gli animali;

d) in nessun caso le prestazioni possano comportare per gli animali impiegati fatiche o *stress* fisici o psichici.

19PDL0001410